

**COMUNE DI LOANO
(Provincia di Savona)**

**BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE
DI N.3 AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

IL DIRIGENTE DEGLI AFFARI GENERALI

VISTI:

- il Regolamento comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea (taxi-noleggio con conducente-finalità turistica), approvato con deliberazione del C.C. n.34 del 11-08-2009;
- la L.R. 4-7-2007, n.25 "Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea";
- la L. 15-1-1992, n.21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
- la L. 7-8-1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28-12-2000, n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs 18-8-2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare l'art.107;

RENDE NOTO:

E' indetto un concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di numero **TRE** autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;

DOMANDA DI AMMISSIONE:

La domanda di ammissione al concorso, sottoscritta e indirizzata al Sindaco del Comune di Loano, deve pervenire all'Ufficio Protocollo di questo Comune entro e non oltre le ore 12,00 del 45°giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso (avvenuta pubblicazione del bando all'albo informatico del Comune di Loano) sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (B.U.R.L.), in busta chiusa con la seguente dicitura: **CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N.3 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.**

Le buste devono essere inviate al Comune a mezzo raccomandata a/r o consegnate a mano direttamente all'Ufficio Protocollo.

Le istanze pervenute prima della pubblicazione del presente bando e/o oltre i termini in parola, non sono prese in considerazione e quindi archiviate.

L'istanza, redatta in carta legale secondo le modalità previste dal D.P.R. 28-12-2000, n. 445 e conformemente al modello allegato, deve contenere:

- 1) i dati anagrafici e il codice fiscale del richiedente; qualora si tratti di società, dovrà contenere i dati anagrafici del legale rappresentante e tutti i dati relativi alla società, compresa la partita IVA;
- 2) la cittadinanza;
- 3) il recapito telefonico
- 4) l'ubicazione della rimessa dove sosta la vettura
- 5) le seguenti dichiarazioni:

- a) di non essere titolare di licenza di taxi sull'intero territorio nazionale;
- b) di essere il proprietario ovvero di impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, con l'indicazione del tipo e caratteristiche dello stesso;
- c) di impegnarsi a non esercitare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- d) di essere in possesso della patente di guida, con indicati l'autorità che l'ha rilasciata, la data del rilascio ed il numero identificativo;
- e) di essere in possesso del CAP, con indicati l'autorità che l'ha rilasciato, la data del rilascio ed il numero identificativo;
- f) di essere in possesso dell'iscrizione al Ruolo dei Conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, con indicati l'autorità che l'ha rilasciato, la data del rilascio, il numero identificativo e la sezione in cui è avvenuta l'iscrizione;
- g) di essere in possesso di tutti i presupposti e requisiti per lo svolgimento dell'attività di che trattasi;
- h) di essere in possesso degli eventuali titoli di preferenza;
- i) di non aver trasferito, in nessun Comune dell'intero territorio nazionale, analoga autorizzazione negli ultimi cinque anni.

All'istanza devono essere allegati:

- fotocopia patente di guida
- fotocopia CAP
- fotocopia iscrizione ruolo
- fotocopia dei documenti che comprovano quanto indicato al punto "titoli preferenziali"
- (in caso di società) la dichiarazione del possesso dei requisiti morali di tutti i soci in caso di S.n.c.; di tutti i soci accomandatari in caso di S.a.s.; di tutti gli amministratori in caso di S.p.a. e S.r.l.
- fotocopia documento d'identità valido. Per i cittadini dell'U.E. anche la fotocopia della carta europea, per gli extracomunitari la fotocopia del permesso di soggiorno

POSSESSO DEI REQUISITI:

L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è consentito a chi è in possesso dei requisiti morali e professionali: a) patente di guida; b) certificato di abilitazione professionale (C.A.P.); c) certificato di iscrizione al ruolo per la sezione interessata.

Non possono esercitare l'attività di noleggio con conducente, salvo che non abbiano ottenuto la riabilitazione:

- a) coloro che siano stati dichiarati falliti, fino a che non sia intervenuto il decreto irrevocabile di chiusura del fallimento;
- b) coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- c) coloro che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, una o più condanne a pena detentiva superiore a due anni e sei mesi;
- d) coloro che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) o ai capi II (falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento) e III (falsità in atti) del titolo VII del libro secondo del codice penale o per uno dei delitti di cui agli artt. 416, 416bis, 513bis, 589-comma 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648bis, 648ter del codice penale o per delitti contro la persona commessi con violenza; di cui all'art. 3 della L. 20-2-1958, n. 75; di cui alla L. 2-10-1967, n. 895; di cui agli artt. 73, comma 1, e 74 del D.P.R. 9-10-1990, n. 309; di cui all'art.189, comma 6 e 7, del D.L.gs 30-4-1992, n. 285; di cui all'art.12 del D.L.gs 25-7-1998, n. 286;

e) coloro che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per il delitto di cui all'art. 282 del D.P.R. 23-1-1973, n. 43; per la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2, anche in combinato disposto con l'art. 187, comma del D.Lgs. n. 285/92;

f) coloro che abbiano riportato, in via definitiva, l'applicazione della sanzione amministrativa per l'abusivo della professione prevista dal precedente art. 1;

g) coloro che siano sottoposti, con sentenza passata in giudicato, ad una delle pene accessorie previste dall'art. 19, comma 1 – numeri 2 e 4, del codice penale;

h) coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla L. 27-12-1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), da ultimo modificata dal D.L. 27-7-2005, n. 144 (misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 31-7-2005, n. 155 (conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27-7-2005, n. 144 (recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31-5-1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dal D.L. 144/2005, convertito dalla L. 155/2005 ovvero siano sottoposti a misure di sicurezza.

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere c), d), e), f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.

In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti sopra elencati devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art.2, comma 3, del D.P.R. 3-6-1998, n. 252 (regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti morali, vengono trattate con le stesse modalità sopra indicate anche le condanne ottenute con decreto penale;

TITOLI PREFERENZIALI:

Per la formazione della graduatoria tra le domande pervenute, l'Ufficio competente valuta i seguenti titoli e corrispondenti punteggi:

- a) diploma di laurea: **punti 2**;
- b) diploma di scuola media superiore: **punti 1**;
- c) periodi di servizio in qualità di titolare di licenza/autorizzazione attinenti al bando:**punti 0,5 per ogni 30 giorni**;
- d) periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente di impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea per il servizio attinente al bando: **punti 0,3 per ogni 30 giorni**;
- e) residenza nel Comune di Loano: **punti 10**;
- f) residenza in un Comune della provincia di Savona: **punti 5**;
- g) ogni posto omologato: **punti 2**;
- h) aria condizionata: **punti 2**;
- i) veicolo attrezzato per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, come indicato all'art. 14 della L. 21/92: **punti 20**.

In caso di parità di punteggio, viene considerata la maggiore anzianità di iscrizione nel ruolo di cui all'art. 8 della L.R. 25/07 tenendo conto dell'anzianità di iscrizione nel ruolo ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/94. In caso di ulteriore parità, verranno utilizzati i seguenti

criteri: 1) iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio; 2) anzianità di data di nascita; 3) data di protocollo dell'istanza; 4) sorteggio.

VALIDITA' DEI REQUISITI E TITOLI:

I requisiti morali, professionali ed i titoli preferenziali devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione dell'istanza, a pena di esclusione;

ASSEGNAZIONE E RILASCIO DEL TITOLO:

Il Dirigente competente, con propria determinazione, approva la graduatoria predisposta dall'Ufficio competente e comunica all'interessato l'assegnazione dell'autorizzazione.

Al fine del rilascio del dovuto titolo di esercizio, l'assegnatario deve far pervenire al Comune, entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento della comunicazione in parola, la fotocopia della carta di circolazione del veicolo da destinarsi al servizio.

Nel caso in cui trascorra inutilmente il termine di cui sopra, l'assegnatario viene considerato rinunciatario e decade dal diritto di ottenere l'autorizzazione.

Nel caso di decadenza suindicato, per l'assegnazione si procede nella graduatoria.

La graduatoria rimane valida per tre anni a partire dalla sua approvazione, salvo esaurimento.

L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata senza limitazione di tempo ed è sempre valida fino a quando il titolare non perda i requisiti di legge o non ne dia formale disdetta.

DISPOSIZIONI VARIE:

Per legittimi motivi, il presente bando può essere modificato, prorogato e revocato, prima dell'espletamento del concorso stesso, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.

Nessuna responsabilità in caso di dispersione delle comunicazioni che dipendano da inesatta indicazione del recapito da parte degli aspiranti o di mancata o tardiva comunicazione di cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, può essere accollata al Comune.

Ulteriori informazioni e chiarimenti, nonché il ritiro della copia del presente bando, possono essere richiesti all'Ufficio Commercio del Comune di Loano – P.za Italia n.2 tel 019 675694 (interni 238-264), dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 13,15 ed il martedì e giovedì dalle 15,30 alle 16,30.

Loano, 12 marzo 2010

**IL DIRIGENTE
F.TO ALDO CABALLINI**